Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Herausgeber: Pro Grigioni Italiano

Band: 28 (1958-1959)

Heft: 2

Artikel: Lo sterminio delle streghe nella Valle Poschiavina : notizie raccolte

negli anni 1880-1890

Autor: Olgiati, Gaudenzio

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-23182

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Lo sterminio delle streghe nella Valle Poschiavina

Notizie raccolte negli anni 1880 — 1890

XV. (Cont.)

Il podestà *Matteo Regazzi*, riformato, continuò alacremente le procedure riprese nel 1671 dal Podestà Tomaso Basso. ⁵) Durante l'officio spiegò un'attività portentosa nella ricerca delle streghe; fu consigliere anche nel 1673 e rieletto podestà nel 1680.

Egli in fatto di malie era gran credenzone, però non era uomo di legge, ma aveva allato due uomini rotti alla pratica forense e zelantissimi a perpetuare i processi: il dottor di legge Domenico Margherita, figlio del capitano anzidetto, primo consigliere d'officio e il cancelliere Marc Antonio Olzati. Dai 37 processi esistenti istruiti sotto l'officio Regazzi risulta che costoro ebbero ognora grande ingerenza nel condurre quelle faticose procedure.

L'officio Regazzi rimase celebre per la smisurata foga messa nell'estirpazione delle maliarde: il sangue in quell'anno sparso di 35 vittime non spense il mal seme della superstizione, lo fece anzi germogliare con troppo ricca messe in avvenire. Però il suo zelo eccessivo non riscosse analogo guiderdone, poiché — a detta del parroco Giuliani — gli si rifiutò la tassa, che i podestà solevano percepire per ogni sentenza capitale, mentre che fu sborsata ai suoi successori.

Deposto il triste officio il Regazzi riappare alcune volte nei processi successivi. Così in quello della *Stavella* nel 1673 la fanticella del Podestà Regaz depone:

«avere detta Stavella avuto una disputa col suo padrone e quando al fu in zom la scala, al diede con le mani insieme con dire: Dio voglia che no la sia una stria».

Nel 1677 il Regazzi era comparso in Magistrato alla testa dei vicini di Selva per ottenere che si mandasse fuori del paese la Caterina (A 99), figlia dodicenne di Nesotta Ross, sospetta di voler insegnar l'arte diabolica ai bimbi di quei contorni. 6)

Nel processo della Rossa nel 1676 un teste narra:

«Ho sentito a dire dal Sigr. Podestà Mathè Regaz et dalla sua signora padrona che hanno una maledetta vicina appresso».

Egli in questo processo fece poi la difesa dell'inquisita.

Il Cancelliere Marc Antonio Olzati coprì la carica di podestà nel 1677 allorquando i processi erano per spegnersi; fu cancelliere già nel 1664 e di nuovo nel 1681; è primo consigliere nel 1690 e poi scompare. 7)

Il dottor Margherita fu podestà nel 1674 e 1685. Egli era stato del Consiglio negli

anni del massimo furore spiegato contro le streghe cioè nel 1672 e 1673 e vi aveva sostenuto parte prominente. 8)

Magitta Pagano, moglie di Francesco addì 28 Aprile 1673 posta nei ceppi ed alzata grida:

«Misericordia Signore, misericordia. Car Signor Margaritta, usà misericordia, per l'amor di Dio, usà misericordia».

Nel 1674 erano processate due sorelle: Susanna Tosio detta Stavella e Margarita moglie di Gio, Giorgio Pagano. Questa Margherita in prima tortura esce a dire:

«Che niuno dimandi gratia per me, chè non faranno con me come hanno fatto con la mia sorella Susanna, chè hanno donato al sigr. Dottor Margaritta Libbre 50 chè la ajutasse.

Inter. Cosa ghe hanno poi dato?

R.de Li danari.

Inter. A chi altri ne hanno dato?

R.de Anche ad altri».

Questa asserzione si riferisce al primo processo della sorella Susanna nel 1673. A quel tempo il Dottore Margherita era primo consigliere!

Sul conto degli altri officianti nel tempo delle grandi repressioni, cioè dal 1673 al 1676: un podestà *Pietro Paravicino* nel 1672, *Francesco Laqua* 9) nel 1673 cattolici, *Pietro Badilatto* nel 1675, riformato, e Gio. Martino Raschèr, pure riformato, nel 1676 non sappiamo veruni particolari.

Allorquando nel 1753 furono, dopo quaranta e più anni di totale abbandono, ripresi processi di stregoneria, la persona più autorevole nella giurisdizione era il podestà Dottor di legge Gio. Bernardo Massella, il quale dall'aver presieduto la sindacatura in Valtellina assunse di poi il titolo di presidente.

Egli è il redattore degli eleganti statuti giurisdizionali rinnovati nel 1757. Fu senza dubbio l'uomo il più colto e erudito di Poschiavo, versatissimo nel maneggio delle cose pubbliche, chiamato più volte negli offici maggiori della Repubblica delle Tre Leghe. Ultimo rampollo del più illustre e ricco casato di Poschiavo contava fra i suoi antenati otto podestà che dal 1629 al 1759 avevano occupato ventitre offici, fra i quali due famosi pel grande vigore messo nel processare le streghe: quello del 1630-1632 retto dal podestà Bernardo Massella e quello del 1709 tenuto dal Dottore podestà Pietro Antonio, genitore del Giov. Bernardo.

Il lustro della famiglia non valse però ad impedire che nel 1672 fosse processato una matrona appartenente a quel casato la «Signora Anna Massella su in piazza 10) nominata qual complice nei berlotti dalla Domenigona (A 9) strega decapitata li 31 gennaio 1672». Essa fu bensì liberata, sicchè la *Stavella*, giustiziata li 23 gennajo 1674, ebbe a dire di lei:

«hai han pur liberà ancora la Signora Massellina, perchè non mi ponno liberà anca mi? E prosegue:

«Anca lei hai la havevan messa de int (sc. in prigione) per stria, et puoi che per forza de danaro et amicizia hai l'han lassada (prosciolta)».

Il cancelliere Lanfranco però soggiunge:

«che la signora Massella alhora ha detto la verità et che per tale è stata recognosciuta et è stata liberata». 11)

Come questo insigne magistrato nel 1753 si sia indotto a permettere o piuttosto a istigare la ripresa delle procedure di stregoneria è difficile concepire. Non potevano esser sfuggite al Massella le gravi controversie sorte in scienza e in pratica sull'esi-

stenza stessa di quel reato e doveva pur essere a sua cognizione il fatto che nei paesi più colti si era ormai chiusa l'era di quei barbari processi. A Poschiavo stesso già da parecchi decenni non s'erano più viste streghe processate. Come si spiega adunque che nell'epoca foriera del razionalismo e sotto gli auspici dell'uomo il più colto che mai abbia posseduto la giurisdizione, le antiche ubbie risorgano ad un tratto ripristinando tutti gli errori e le orgie giudiziali dei tempi passati?

Il Massella fu cancelliere nel 1733, podestà nel 1738, 1753 e 1759. Ulisse de Salis Marschlins, ambasciatore francese nelle Tre Leghe ne fa il seguente cenno nella sua « Mémoire sur les Grisons » scritta nel 1767 per servire d'informazione al duca di Choiseul:

«Le Président Massella, homme fort adroit, instruit et savant mais plein de subitilités, vieux et valétudinaire, n'ayant point de fils ». 12)

I due clamorosi processi di Caterina Zala, detta Castellina, e di Maria Ada, detta Cozza nel 1753 erano stati preceduti da un fatto poc'anzi avvenuto a Brusio che aveva ridestato l'attenzione delle autorità e impressionato il pubblico. Certo Giacomo Zala detto il Zoppo era in novembre 1752 stato sorpreso in chiesa parrocchiale di Brusio nel mentre spogliava la tomba dei bambini, raccogliendone in un sacco gli ossami. Tutti dicevano che «ciò era fatto solo per far incantesimi». Lo Zala doveva aver avuto più complici concorsi alla perpetrazione del sacrilegio, ma non scoperti. Egli pure era fuggito, così consigliato dallo stesso curato di Brusio, dopo essersi secolui in grande contrizione confessato, sicchè il curato ne ebbe compassione e discorrendo poscia con un testimonio disse:

«Ah poverettin! el stà poco bene; ho paura! basta, gli ho detto che in tant el vada per li fatti suoi».

Con sentenza del 3 Maggio 1753 lo Zala fu «qual violatore di un sepolcro, perciò sacrilego e sortilego, fuggitivo e contumace, bandito dal territorio «con che rompendo i confini gli sia tagliata la testa». I suoi beni furono confiscati. La sentenza dichiara che il sacrilegio successe allo scopo «di prevalersi degli ossami dei defunti all'uso infame di maliardi e stregoni con formarne i loro diabolici unguenti e polveri per nocere al genere humano».

Contemporaneamente era corsa in Brusio la voce che la sorella del Decano Giac. Zala avesse dato l'insegnamento di strega ad una sua nepotina quattrenne, ed il curato di Brusio aveva perciò inveito dal pergamo contro le streghe, lo che indusse il suddetto Degano a risentirsi giudizialmente contro i calunniatori. ¹³)

Sopravvenuti poi nell'aprile 1753, sendo podestà il Sigr. Antonio Compagnone, riformato, gli altri due processi, il Massella ci mise tanto zelo, che sebbene giudice d'officio, assunse la parte del fisco, cioè del ministero pubblico, e fece le arringhe per mettere le inquisite alla tortura e per farle condannare.

Sgraziatamente la sua autorevolezza e il grande suo prestigio lo fecero riuscire in questo suo intento tanto nel processo della *Cozza*, la quale, come sappiamo, fu l'ultima strega decapitata a Poschiavo, quanto in quello della Castellina, che fu bandita dal territorio della giurisdizione.

L'attitudine del Massella, uomo a quell'epoca già provetto, non può spiegarsi se non dal convincimento pieno ed assoluto sulla realtà e verità di quel delitto e sulla esistenza effettiva delle streghe, convincimento che, lungi dall'essere stato infirmato dai continui attacchi degli autori contemporanei in scienza criminale, sarà anzi stato ribadito da quelle chiassose polemiche. Uomo rotto alle sottigliezze, come dice il Salis, avrà senza dubbio studiato a fondo la controversia e si sarà in codesto studio esaltato, scandolezzato dalla frivolezza degli argomenti coi quali si osava negare l'esistenza di

un reato. Reato che aveva pur tenuto sospeso per si gran tempo il braccio del giudice penale a Poschiavo e che vi aveva chiesto tante vittime! Che ne sarebbe stato del prestigio del potere giudiziario se cogli insensati novatori si avesse dovuto ammettere che tutte quelle sentenze capitali costituissero un tremendo errore e fuorviamento giudiziale? Quindi era d'uopo l'opporsi risolutamente ai tristi conati intesi a scalzare le fondamenta di quel saldo edificio eretto a protezione della società; occorreva mostrare col fatto che non si piegava la fronte a quelle dottrine rifritte che già nei tempi antichi erano state dibattutte e vittoriosamente confutate dal Del Rio, Carpzovio e da altri dottori eccellenti in scienza criminale.

Queste, io penso, saranno state a un dipresso le idee del podestà Massella quando prestò mano e consiglio a riattivare quegli sconfortanti processi. Per vero dire non si potrebbe sconoscere che l'intimo movente del Massella, per quanto sia stato funesto, pur riveste un carattere nobile. L'uomo è ognora rispettabile quando concepisce forti convinzioni e forti risoluzioni; egli esce dalla schiera comune e dal fiaccume ordinario, che non agiscono di proprio intuito ma seguono senza punto riflettere la corrente qualsiasi. Affrettiamoci però di aggiungere che il Massella avrebbe meritato più lode e simpatia se avesse aperto il suo robusto intelletto agli argomenti soverchianti della dottrina moderna, o se almeno avesse concluso che in tesi così tenacemente e lungamente dibattuta e controversa convenisse serbare un'attitudine prudente, tanto più che nel suo paese già da gran tempo si erano smessi gli odiosi processi.

In Prussia e nella Germania protestante gli ultimi processi di stregoneria caddero nel 1721 e 1728; in Austria vanno a finire nel 1728. Però nelle piccole (comunità) giurisdizioni ecclesiastiche della Germania, in Ungheria e in Polonia ricorrono sporadicamente dei processi fin oltre la metà del secolo XVIII, in Francia nel 1718; in Inghilterra nel 1712; nella Scozia nel 1722.

In Isvizzera ancora nel 1745 fu condannato a morte uno stregone a Neuchâtel e poi nel 1782 giustiziata l'ultima strega a Glarona. In Polonia le ultime streghe furono abbruciate nel 1793.

Ma i processi dappertutto e da un pezzo erano andati scemando gradatamente, cosicchè le date soprascritte appaiono solo quali ultimi cupi bagliori del lungo sfacelo.

La pratica criminale più mite e umana aveva in ogni paese preceduto la emancipazione degli spiriti in tema di stregoneria, poiché vediamo ancora nel 1750 sorgere l'abbate *Girolamo Tartarotti* di Rovereto nel Tirolo, secondato dal Maffei di Verona, a combattere in sagacissimi trattati ¹⁴) il pregiudizio comune. Gli fu però vietato per due anni di mettere alla stampa il suo libro a Venezia.

Questo suo scritto, come quello del padre don Fernardo Sterzinger in Baviera nel 1766, egualmente inteso a dimostrare l'inanità delle favole sulle streghe, suscitò un vero sciame di pretese confutazioni. ¹⁵)

Nei Grigioni poi poc'anzi nel 1742 il parroco Nicolò Sererhard, colui che ha fornito gli articoli grigioni pel celebre lessico di Leu a Zurigo, uomo versato nelle lettere, scrisse la Topografia del paese delle Tre Leghe infarcendola di una faraggine di notizie sulle streghe, però tacendone intenzionalmente i processi. Egli quanto ai fantasmi ritiene siano talvolta illusioni diaboliche, ma si studia di provarne l'esistenza mediante varie citazioni di testi biblici e tratta da pazzi coloro che, aventi cerebrum in calcancis, non vogliono ammettere la realtà. ¹⁶) Quanto alla stregoneria egli crede di aver «buoni motivi a ritenere che si ritrovino delle maliarde in molti paesi, più di quanto si crede». Egli ammonisce «le autorità secolari a usare con più rigore la spada della giustizia contro tale gente perniciosissima».

Di tutte queste cose convien tener conto prima di emettere giudizio troppo severo

sui luttuosi fatti seguiti a Poschiavo nel 1753. Ma tuttochè si voglia scusare quel subitaneo ripiglio dell'antico pregiudizio in una vallata isolata e per così dire perduta nelle montagne, non si può certo tacere che quei magistrati poschiavini — e soprattutto il Massella — hanno prestato una fede cieca e ignorante alle più stolte favole di una figlia tredicenne, senza nemmanco darsi la briga di assumere esatta informazione sulla persona dell'accusatrice. E sì che le deposizioni, sia dell'inquisita stessa, sia degli altri testi, avrebbero dovuto richiamare l'attenzione sulle dubbiezze del contegno di quella ragazza bugiarda. 18)

Non è meraviglia se pochi anni dopo questi processi il Massella nel riformare gli statuti poschiavini nel 1757 ebbe cura di ben definire le delinquenze della magia, nonchè d'inculcare con grande compiacenza i metodi di tortura da osservarsi per scoprire i malefici. ¹⁹)

Nella lunga sequela dei processi poschiavini indarno si cercherebbe un solo indizio o accenno che sia penetrato nei giudici il dubbio sulla legittimità delle procedure contro le streghe. Risulta bensì che spesse volte i prossimi parenti degli inquisiti o giustiziati non hanno mai potuto capacitarsi della colpa dei congiunti e ritengono siano stati vittime della calunnia. Si vede che anche nel pubblico c'erano degli increduli che disapprovavano quelle barbare persecuzioni.

Ma i giudici stessi sembrano ognora agire con persuasione irremovibile. Eppure i giudici erano le persone più intelligenti e più colte del paese. Vero è che i difensori si valevano sempre dell'argomento non essere attendibili le confessioni estorte dai tormenti, ma quando a loro volta erano rivestiti dell'ufficio del giudice non se ne ricordavano più, nè tenevano modo diverso. Ora non è possibile che a Poschiavo durante quel lungo periodo di 130 anni non ci siano state delle serie divergenze di opinioni sull'opportunità e legittimità di tanti processi, nè che la maniera crudele e barbara del processare non sia mai stata discussa, criticata e impugnata. Se badiamo a ciò che a quei tempi successe in un'altra giurisdizione grigione di uguale ordinamento giudiziario non crediamo di andar errati ritenendo che su pergiù le stesse cose si saranno verificate dappertutto.

La già citata cronaca sulle vicende seguite nella Drittura di Castels nel Partenzo, ²⁰) dopo avere minutamente illustrati i barbari modi del procedere contro le streghe, prosegue: «Nel 1655 furono giustiziate 24 persone ancor prima delle feste di Ognissanti. Quando poi sopravvenne l'inverno gli inquisiti e prigioni non ressero più al freddo e così si dovette cessare. A una parte dei giurati, sebbene fosse in minoranza, l'informe procedere e il soverchio torturare pareva troppo crudele, ingiusto e contrario alla legge. Reputavano che i giusti termini fossero ormai trascesi e non attribuivano più fede alcuna alle confessioni fatte in tali condizioni. Perciò si valsero di molti pretesti per non dover più funzionare nei processi; laonde fu mestieri sospenderli fino in primavera cioè a stagione più mite. Ma durante l'inverno il partito degli arrabbiati si adoperò a tutta possa affine di far riprendere i processi nel maggio e la spuntarono».

Il cronista, parlando del primo processo fatto in quell'anno narra che in tale ricorrenza «una parte dei giurati era in sollucchero per il buon vivere che si aveva in cibi e bevande, oltre il salario che si intascava. Rimasero quindi assai disgustati allorquando furono rilasciate due inquisite, alle quali ritenevano non esser stati applicati sufficienti tormenti. Costoro si diedero perciò nel marzo ed aprile ad intrigare contro la rielezione dei colleghi «troppo indulgenti» nell'intento di far ricomporre il tribunale con giudici più zelanti nel processare le streghe. E a tal uopo trovarono grande appoggio nel popolo minuto».

Che anche a Poschiavo ci fossero in ogni tempo le due mentovate correnti si può

argomentare dal fatto rimarchevolissimo che si notano tre o quattro periodi di straordinaria recrudescenza alternanti con lunghe epoche in cui i processi erano affatto sopiti. Così la strage dal 1630 al 1633 fu seguita da 20 anni di tregua; i processi risorgono nel 1653 sotto gli auspici dello stesso Podestà Lossio che già aveva inveito contro le maliarde nel 1632. Di poi nuova pausa sino al 1671 e massimo sterminio nel 1672 fino al 1676; segue intervallo di stanchezza con momentanei ripigli fino al 1709. Allora i processi parvero spenti, se nonchè rinacquero inopinatamente nel 1753.

Codesto fenomeno non trova spiegazione nella natura e nell'effetto del processo stesso, quasi si avesse in date epoche estirpata la mala pianta; poiché più lavora la tortura più nomine si fanno, più vittime si creano.

Il fenomeno probabilmente dipende dal grado di disagio e di stanchezza che successivamente nasceva dagli interminabili processi. Vediamo diffatti che nelle epoche di rilassatezza le liberazioni dall'istanza diventano più frequenti, lo che vuol dire che si andava più a rilento nell'applicazione di tormenti. E ciò non è contradetto dal fatto specioso che ognora si esaurivano tutti i cosidetti collegi della tortura (Alzate, sceppi, cavalletto) stantechè in ogni singola tortura l'inquirente ci poteva mettere un'infinità di graduazioni, le quali non risultano dai verbali. I giudici adunque assecondavano quelle correnti che a vicenda si accentuavano nel popolo. Quando il popolo era arrabbiato contro le streghe si processava senza ritegno, quando sembrava stanco si andava a rilento. Che dire se perfino il Ravetta di Teglio — Giacomo Rizzi — 21) colui che nel 1672 in 20 ricerche aveva constatato i bolli in 19 casi, comincia nel 1676 a fare il gnorri, dichiarando sei volte ingenuamente «non esservi trovati bolli sicuri». E sì che i servitori nelle loro visite preliminari avevano ognora ravvisato gl'identici segni sui quali egli aveva giurato negli anni passati! Se già una volta nel 1672 e un'altra nel 1673 il Ravetta aveva dichiarato «non haver ritrovato cosa veruna di segni sospetti», egli è evidentemente che non aveva voluto trovarli. Comunque sia, a Poschiavo non mancavano le disposizioni e i moventi che sono mentovati di sopra per destare nella maggioranza dei giudici la bramosia e cupidigia di frequenti processi. I giudici contadini durante l'inverno stentavano a trovar proficuo lavoro nel paese ed erano quindi allettati dal poter sedere a scranna ed assistere alle procedure giudiziali. Ancor essi vivevano con maggior morbidezza durante i processi, si cibavano a talento, stavano al caldo, avevano un utile passatempo e ricevevano per sopraccapo delle diete sempre accette. Ma non solo i contadini, anche i signori o primati dovevano essere bramosi di occupazione e guadagno. I processi fornivano l'uno e l'altro e s'attagliavano non meno alla vanità che al gusto di gente per lo più sfaccendata. Se dunque la corrente era propizia al processare le streghe, ciò era acqua sul molino della più parte dei giudici di quei tempi: coi processi non aggravavano la propria coscienza, coi processi trovavano il tornaconto, coi processi acquistavano una certa celebrità. Pur troppo le sortite dianzi mentovate della Stavella, della Margherita Pagano contro i consiglieri, che avevano ricevuto del danaro per liberare la signora Massellina e la sorella dell'inquisita, danno a divedere che la cupidigia del danaro si accompagnava sovente alla crassa superstizione per decidere sulla sorte dei miseri processati.

Anche il parroco Giuliani accusa il Podestà Pietro Paravicino d'aver tolto «una certa somma da una de' Pagnoncini e di averla lasciata fuggire. Cosa manifesta che era strega!»

A Poschiavo la stagione jemale non metteva fine ai processi, poiché il comune già da secoli possedeva una vastissima casa comunale munita di torre con più prigioni. Erano anzi condotti di preferenza nell'inverno per i motivi di sopra esposti. In caso di liberazione era somma cura dei giusdicenti di assicurarsi il pagamento di tutte le spese

giudiziali. A quest'uopo ricorrevano a ogni sorta di speciosi argomenti, minacciando pur anche di protrarre la tortura.

Nel processo della *Tognetta* nel 1674 le spese avevano raggiunto un importo stragrande per il viaggio fatto da una delegazione del Consiglio in Engadina bassa onde procurare l'estradizione dell'inquisita. Quando poi le fu data l'imputazione in contumacia, il marito comparve con quattro procuratori e l'uno « protestò a suo nome non esser questa comparsa fatta per sentire l'imputazione in suo pregiudizio (sc. del marito) ».

Prolata la sentenza il consiglio fu convocato «ad calculandum expensas factas in causa praedicta». Li quali SSri. del Consiglio havendo calcolato le spese come dalla nota appare et visto l'inventario prodotto per detto Antonio, marito uts.a, non giurato, nè per essere per giurare se prima non se li concede le note delle spese et copia del processo. Et udita la renitenza a non voler giurare l'Inventario, non se li concede nè copia delle spese nè copia del processo stante quando pigliorno il patrocinio della difesa non dimandorno copia del processo, nè meno dimandato copia delle spese; et che havendo già sentenziato et dichiarato il conto non si concede in ogni modo protestando potius contra statuta».

Nel 1676 fu processata Anna Maria de Fanco e messa due volte ai tormenti senza che confessasse. Quindi si fece avvisare i parenti i quali comparsi indugiano a dichiararsi sul patrocinio:

«Ordinato che si risolvino di pigliare il patrocinio, sì o nò: chè altrimenti si procederà più oltre».

Udita l'imputazione i parenti desiderano di parlare colla detenuta; ma vien risposto: «che giacchè non è confessa, non se li admette».

Poi i parenti domandano copia del processo: «quibus auditis (risposto) aspetti a processo finito, chè poi se li darà; et che interim se li protesta delle spese fatte et che si faranno, atteso che per degni riguardi non si ha proceduto conforme rigore; in avvenire si dovrà procedere....» «Sono poi comparsi di novo supplicando, non obstantibus, per la definitiva per obviar a molte spese (sottomettendosi) a quanto verrà dai SSri del Magistrato giudicato et determinato».

La Vedovina nel 1676 sostenne tre torture senza punto confessare. «Comparso quindi Giovanni, figlio, il quale desidera sapere in che cosa viene imputata». Fattoli intendere che si «dichiarino su quanto si ricerca circa il patrimonio et per le spese occorse». Quali comparsi di novo con speranza che i SSri faranno quel tanto si deve, stimando che sii una donna da bene et che così venga tralasciata; alias non impedire la giustizia che faccia il suo corso. Ordinato:

«che se vol pigliare il patrocinio, bene si userà mitezza; caso contrario sii dato l'imputazione al Sigr. procuratore (d'officio) et poi si farà quel tanto con rigor di justitia si deve». — «Hanno di novo risposto, venendo con speranza si sottomettono a quanto la giustizia obbligherà in tutto e per tutto».

Nel processo della Sclossera nel 1678 trovasi un intervento, il quale deve essere stato prolato prima di passare alla tortura. In esso si fa cenno «dei gravi indizi et che mai ha potuto remonstrare doppo più instanze fatteli che potesse spargere la minima lacrima per rimonstrare la sua asserta innocenza; per il che si saria molto ben fondato per mezzo di tormenti di poter di lei ricercare la verità, o che purgasse tali detti indizi et che ancora giornalmente nascono. Volendo però in reguardo della di lei honorata parentela accudire alle ripetute istanze delli Signori parenti: (ordinato): di lasciarli intendere a quanto il presente Magistrato haveva nelle mani; al che s'ha volsuto considerare et prima di formar altro giudizio o sentenza di sentire se li si-

gnori parenti voglian sopra ciò prender patrocinio et fare difesa che possi redondare in discolpazione delli accennati indizi, con riserva poi di maggiormente fare a quanto conviene di buona giustizia».

I parenti per avarizia non si risolsero a garantire le spese; e quindi la sessagenaria fu posta alla corda e due volte al cavalletto con contrappesi e secchioni. Comparsi poi di novo i parenti il Consiglio dichiara: «che volendosi essi parenti rimettersi a quanto sarà trovato per li prefati SSri, s'habbino ancora a mettersi in esecuzione senz'altra eccezione et riserva et volendo sentire al presenti li novi indizj accresciuti se ne darà la copia et manifesterà per loro discarico; et maggiormente far conoscere che il Magistrato non ha havuto colpa della longa detenzione, ma ben sopra la durezza d'essi in non volersi rimettere, ma causate le dette spese da se stessi».

I parenti allora «hanno risposto: come s'aspettano gratia che la detta detenta sii loro concessa, rimettendosi in tutto et per tutto nella grazia et clemenza et ciò che sarà ordinato per essi SSri, et promettendo per le spese de rato et proprio, nè di contradire nè contravenir in alcun modo».

La vittima fu su di ciò rilasciata con che «habbi da restar ritirata dal congresso di persone altre et (sc. stare) fuori delli terreni». Le spese ammontarono a Libbre 826.4.6.

La durata degli offici era di un anno e la rinnovazione seguiva a S. Michele in autunno. Quando però a quell'epoca i processi iniziati non fossero peranco espleti sorgeva il grave quesito se dovessero essere rimessi al nuovo officio oppure se potessero essere evasi dal consiglio scadente. Mancava apposita sanzione statutaria e la pratica nel seicento non era peranco assodata. Per ciò seguivano lunghe trattative tra il vecchio e nuovo officio e, quando non si otteneva un accordo, l'officio già scaduto continuava le sue funzioni senza guari inquietarsi del nuovo.

Nel processo della Sclossera nel 1678 li 10 ottobre:

«il Podestà ha significato come l'officio novo eletto desidera congregarsi per l'avvenire nelle case della comunità per agere et trattare i loro interessi, che perciò desidera sapere cosa s'habba da fare con detta Sclossera, massime che essendoghe alcuni testimoni absenti da ricevere et non volendo detta Sclossera altrimenti confessare, perciò dessin consiglio sopra di ciò per scansare le spese». Li quali SSri considerando che non si puole impedire il Magistrato novo eletto che non possa venire nella casa della Comunità, perciò hanno ordinato che sia proposto al predetto Magistrato: che se voglion pigliare in se questo presente processo et maggiormente processare et proceder verso di lei, stando che vi sono altri testimoni da ricevere, quali sono absenti et non vorranno obbedire al nostro (sc. officio); ovvero non volendola accettare: che sii frattanto confinata nel stuetto sin a lunedì prossimo et senza guardie per scansare le spese et gli sia dato una minestra, un boccale di vino et una micca al giorno. Frattanto che si venirà di novo insieme per lunedì prossimo».

Il processo però continuò sotto l'officio vecchio, il quale udì i testi, inflisse altri tormenti all'inquisita e si aggiustò coi parenti pelle spese del processo emettendo sentenza di confinazione in casa addì 27 ottobre.

Il componimento giudiziario era a quei tempi un espediente comune per sbarazzarsi dei processi che non promettevano esito benviso, sia che il giudice disperasse di poter ottenere la confessione del reato, sia che il delinquente si fosse sottratto colla fuga alla giustizia. Il giudice in queste critiche situazioni era o si riteneva autorizzato a venir a patto col reo o coi parenti per l'assunzione delle spese occorse e ciò seguiva

mediante convenzione nella quale l'imputato o il reo consentiva ad accettare una data pena ovvero multa come se risultasse da formale sentenza. Questa facoltà di passare a composizioni, ristretta in origini a certi casi determinati, si era poi convertita in mero arbitrio, di cui spesse volte abusavano i podestà per motivi egoistici.

L'ultimo processo di stregoneria a Poschiavo, quello della Castellina nel 1753 fu in cotal modo composto:

«Non potendo l'officio capitare al tormento qualificato massime sulla debolezza della persona secondo l'attestato del Sigr. chirurgo; (era il Podestà Tomaso Basso) senza del quale simili persone inquisite non sogliono confessare cosa alcuna, col conseguente rischio di dover divenire ad una sentenza assolutoria saltem ab observantia del presente giudizio, con pericolo di qualche maggior disturbio et inquietudine quando così assolta trattener si potesse nelle sue case. Quindi con piena contentezza d'essa Caterina Castellina inquisita, et del difensore, siccome del di lei figlio Lorenzo et genero suddetto Gio. q. Francesco Comino, si sono convenuti, ogni eccezione del tutto rimossa, cosicchè la presente convenzione abbia forza et sortisca l'effetto d'una condannatoria, formale, criminale, definitiva sentenza di bando capitale: che la medema Caterina, accompagnata da un servitore pubblico sino a nostri confini, debba immediatamente partirsi et absentarsi... nè mai più ritornare, sotto la pena ordinario del bando capitale violato. Obbligandosi li detti figlio et genero non solo a pagare tutte le spese sino al presente occorse, ma anche in oltre di subito condurla in stato estero...

Al quale atto l'honorando Magistrato et li suddetti nominati tutti per l'altra parte sono divenuti, interveniente la mutua stipulazione ecc.».

Nelle sentenze spesse volte ricorre l'accenno che «per riguardo dei parenti» si è fatto tale e tale grazia, p. e. si è commutata la pena, ovvero si ha rinunciato ad adoperare maggiori rigori. Il giudice a quei tempi e in quella sorta di processi poteva e doveva certamente prendere in considerazione la buona fama degli inquisiti, la quale procedeva precipuamente dalla discendenza o parentela. Però è difficile precludersi al dubbio che talvolta questi «riguardi ai parenti» non siano stati un mero pretesto per nascondere i veri motivi della grazia interceduta. Per lo più questi riguardi si usano quando i parenti hanno garantito le spese occorse e quando trattasi di persone agiate, non mancanti dei mezzi acconci ad ingraziarsi i consiglieri.

Nel 1677 fu processata Madonna Maria Paravicino di Brusio, grandemente indiziata di parecchi pretesi maleficj e stata nominata qual complice da due streghe confesse. Così l'Anna Guatta (A 103) le aveva sostenuto nel confronto di essere stata sua compagna nel berlotto. Cionullostante Madonna Maria fu sciolta dall'istanza « et ciò in reguardo della parentela sua », come dice la sentenza! L'imputazione era sempre data dal podestà, il quale sosteneva la parte del giudice inquirente e del procuratore pubblico senza perciò rendersi inabile a sentenziare.

Le difese anticamente erano fatte solo pro forma. I processi le menzionano ognora senza però darci un sunto veramente esatto del loro contenuto. ²³) I difensori potevan esser designati dagli imputati o dai parenti quando ne assumevano il patrocinio, altrimenti eran ordinati d'officio. Si prendevano sempre dal numero degli ex-officianti che avevano tenuto il grado di podestà. In date epoche gli stessi individui sogliono far le difese quasi in tutti i processi: nel 1672 il Podestà Antonio Paravicino, nel 1674 il Podestà Gio. Badilatti, nel 1675 i detti e il Podestà Marc Antonio Olzati. Nel 1753 furono proposti alla Cozza i nomi di 14 podestà per la scelta del proprio difensore.

Essa diede la preferenza al cancelliere d'officio, Podestà Bernardo Franchina, mentre che il Massella, allora primo consigliere d'officio, sostenne la parte del fisco. Il Franchina fu pure difensore della Castellina nello stesso anno e negli atti ci è conservata la difesa da lui presentata per evitarle tortura.

Esordisce colla critica delle deposizioni dei testi i quali, o parlano solo per aver udito dire, o per più riguardi non meritano fede alcuna; si studia a far risaltare gli onesti portamenti e la vita esemplare dell'inquisita contrapponendoli alla pretesa mala fama; niega esser provato che il di lei genitore sia stato pregiudicato e che per questo abbia dovuto abbandonare il paese, aggiungendo che del resto si dice per proverbio: che fuori d'un sciucco (tronco) marcio vengano stelle (legna) buone et fuori d'un buon sciucco vengano stelle alle volte cattive.

Impugna l'attendibilità della nomina dianzi fatta dalla Cozza giustiziata e va raccomandando la massima prudenza nel decidere sulla applicabilità dei tormenti, trattandosi di persona già attempata. Il tutto è infarcito di varie sentenze e citazioni in lingua latina. La risposta orale fatta dal Massella non trovasi riprodotta negli atti.

Ci sono invece conservate le risposte scritte dal Massella sulla difesa ante torturam et ante sententiam nel processo della Cozza.

La prima è un compendio delle teoriche esposte dal Carpzovio, Ambrogino e Manzio sul valore degli indizi. Per decretare la tortura valgono le seguenti regole:

Basta un solo indizio prossimo, ce ne vogliono parecchi se remoti;

basta un solo testimonio maggiore di ogni eccezione, altrimenti occorrono degli indizi concomitanti.

In materia di stregoneria primo indizio, sebbene non di sufficente peso, è il viso e la guardatura torva ed obliqua.

Secondo remoto è la discendenza da persone pregiudicate. Terzo la singolare pietà. Quarto il non risentirsi dalle imputazioni. Quinto l'esser sorpresa in menzogna. Questi indizi sebbene remoti, congiunti basterebbero. Ma in concreto s'aggiunge una testimonianza sul tentato insegnamento. Del resto in fatto di stregoneria si tratta di una delinquenza eccezionale, pella quale non valgono le regole generali».

«A detta di certi autori bastano per decretare la tortura anche lievi indizi, anche insufficenti indizi — quod tamen cum grano salis est accipiendum et intelligendum ».

Nei crimini eccezionali basta anche il teste inabile. I maggiori magistrati, non già gli inferiori, possono perfino trasgredire le regole generali».

Anche qui il tutto è suffulto da una faraggine di citazioni.

Nella controdifesa finale il Massella ribatte l'argomento che l'imputata sia già sottomessa a tutti i legittimi tormenti, dicendo che non ne fu compiuto nemmanco il primo collegio, essendosi diviso lo spazio di un'ora di elevazione sopra due volte ed essendosi la torturata verificata insensibile in prima tortura, ciò che ne esclude la validità.

Impugna l'asserto del difensore che la confessione sia seguita per timore di nuovi tormenti, avvegnacchè l'inquisita stessa non ha mai sostenuto tal cosa.

S'industria a provare che la confessione fu chiara, certa, costante, verosimile, legittima. Sostiene che la esemplare pietà e devozione religiosa dell'inquisita, lungi dall'essere un argomento in suo favore, costituisce piuttosto un grave indizio contro di essa. Manco male che (il difensore) ammette essere le streghe solite portarsi come volgarmente si dice, in barilotto, et havere il demonio incubo, siccome l'uso della malefica

polvere: in conseguenza adunque non potrà dire che la replicata confessione super his della rea sii inverosimile».

Una donna innocente non avrebbe nemanco potuto sapere e mettere in correlazione tutti i particolari delle confessioni fatte.

«Et ecco se al paragone di sì concludenti dottrine legali ed evidenti autorità più che mai non resti dileguato et troncato ogni sotterfugio tentato dall'erudito Sigr. Difensore per esimere la sua cliente dall'inevitabile esecuzione della Giustizia vendicativa, dalle leggi Divine, (Exod. cap. 22 vers. 18; cap. 15 v. 4, cap. 19 vers. 5) ed humane: (§ 5 vers. e ad lege Instit. de publ. Indic.; L. nemo eruspicem § fin. vers. Etenim supplicio, Cod. de malef. et matemat.; 1. 4 § sq. famil. hereisc.; et 1. 3 in medio et 1. 6 cod. de malef. et matem. et etiam 1. 7 in fine Cod. cod.) istituita e comandata contro delitto sì enorme, sì atroce per l'offesa somma Mae-stà dell'Altissimo Iddio et per li gravissimi danni accagionati al prossimo et che potrebbe accagionate ad aggravio della coscienza del Tribunale. (Martino del Rio, Disquisit. lib. 5 sect. 3 Nr. 2 per argomento a fortiori. Qua re etc.»).

NOTE al capitolo III GIUDICI e DIFENSORI

1) Era stata condannata simultaneamente Madalena Tuena (B 98) cattolica, mentre la Regaida era riformata.

2) Era essa rinchiusa nel stuett delle strie attiguo alla cucina. Vedi pag. 131.

3) Sgiovan per giovane, cioè l'invocazione del demonio che suol pigliar forma di giovane.

4) Vedi Marchioli, Storia della Valle I pag. 256.

5) Vedi Reg. B. Nr. 54-60.

6) Vedi pag. 124.

7) Vedi pag. 202.

8) Vedi pag. 161.

9) Il parroco Giuliani nota che il podestà Laqua spiegò stragrande furia a procedere

contro alcune vittime riformate, mentre fu mitissimo giudice contro le papistiche.

10) Risulta dalle notizie del parroco Giuliani che trattasi della moglie del Podestà Antonio Massella che fu in officio nel 1644 e 1662. «La Signora Anna uxor q. Sr, Podestà Antonio Massella, nella gioventù accusata per strega, mandata in Italia da strologhi per liberarla, poi sempre stata in sospetto, accusata da molte giustiziate, fuggita e presa; per gratificar al suo figliolo prete — qual fu tenuta con gran riguardo — non fu rasa, non fu tormentata, ma patteggiato per dinari fu lasciata libera, bandita per strega. Il prete si fece gesuita.

11) Vedi pag. 105.

12) Vedi Mohr, Archiv I pag. 51.

13) Vedi pag. 230.

Del Congresso notturno delle Lausmie, Venezia, G.B. Pasquali 1749.

15) Vedi Ludwig Rapp, die Hexenprozes, Inssbruck 1879 pag. 90 e 110 Goldau, Geschichte der Hexenprozesse II pag. 266.

16) Einfalte Delineation I pag. 7.

- 17) ibidem II pag. 20.
- 18) Vedi pag. 186-190.
 19) Vedi pag. 20-21.
- ²⁰) Vedi pag. 14.
- 21) Vedi pag. 51.
- ²²) Fu acquistata nel 1438 da certo Barbuda de Olzate e sarà probabilmente stata fabbricata dai governatori milanesi.

23) Vedi pag. 41.